

STUDIO CAVINA

COMMERCIALISTI ASSOCIATI
REVISORI CONTABILI

Nives Cavina
Ragioniere Commercialista

Marzio Mazzucco
Dottore Commercialista

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE INFORMATIVA GENNAIO 2014

Le <i>news</i> di gennaio	pag.	2
31 gennaio 2014 ultima scadenza per spesometro e comunicazione beni ai soci/finanziamenti relativi ai dati 2012 - Da gennaio 2014 le nuove modalità di utilizzo del modello polivalente	pag.	3
Dal 2014 viene modifica la tassazione indiretta nel trasferimento degli immobili	pag.	5
La comunicazione telematica delle lettere di intento	pag.	7
Incremento aliquote dal 1.1.2014 per le gestioni inps separata, artigiani e commercianti	pag.	10
Modifica del tasso legale: da gennaio l'interesse torna all'1%	pag.	12
La comunicazione annuale dati Iva	pag.	13
Sistema di pagamenti Sepa	pag.	15

STUDIO CAVINA

COMMERCIALISTI ASSOCIATI
REVISORI CONTABILI

Nives Cavina
Ragioniere Commercialista

Marzio Mazzucco
Dottore Commercialista

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Definiti i profili catastali e fiscali degli impianti fotovoltaici

L'Agenzia delle Entrate, con circa 2 anni di ritardo rispetto alle tempistiche annunciate, ha cercato di dare alcune risposte ai molti dubbi inerenti il settore del fotovoltaico, trattando le problematiche relative all'accatastamento degli impianti, ai conseguenti risvolti fiscali e analizzando gli aspetti tributari del V Conto Energia.

Per quanto attiene la classificazione catastale, l'Agenzia afferma che:

- gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accatastati nella categoria "D/1 – opifici" e nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in quanto ne determinano il carattere sostanziale di centrale elettrica e, quindi, di "opificio";
- le installazioni fotovoltaiche poste su edifici e quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non devono essere accatastate autonomamente, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Sussiste, comunque la necessità di procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare nella misura del 15% o superiore, in base alle disposizioni catastali dell'Amministrazione competente;
- gli impianti di modesta entità (ad esempio quelli domestici), invece, non devono essere accatastati e non comportano l'insorgenza di alcun obbligo in capo al soggetto interessato.

Ai fini delle imposte dirette, l'Agenzia conferma le precedenti indicazioni, affermando la deducibilità del costo dell'impianto in base allo stanziamento delle quote di ammortamento, rispettivamente nella misura del 9%, quando è qualificato come bene mobile, e nella misura del 4%, quando rientra nella categoria degli immobili. Tale percentuale, in luogo di quella più conosciuta del 3%, è la diretta considerazione dell'attribuzione degli impianti fotovoltaici alla categoria degli immobili del settore energia termoelettrica ed in particolare a quella prevista per i "fabbricati destinati all'industria".

(Agenzia delle Entrate, circolare n.36, 19/12/2013)

CONTRATTI DI LOCAZIONE

Dal 1° febbraio 2014 imposta di registro pagabile con F24 con elementi identificativi

A partire dal 1° febbraio 2014 l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versati mediante il modello F24 ELIDE (f24 con elementi identificativi). Fino al 31 dicembre 2014 rimarrà consentito l'utilizzo del modello F23 secondo le attuali modalità. A partire dal 1° gennaio 2015 i suddetti versamenti dovranno essere obbligatoriamente effettuati mediante il modello F24 ELIDE.

(Agenzia delle Entrate, provvedimento, 03/01/2014)

QUADRO RW

Soppresso il limite di importo di € 10.000 al di sopra del quale vigeva l'obbligo dichiarativo

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013 ha disciplinato i nuovi obblighi in fase di compilazione del quadro RW del modello Unico PF, già a decorrere dal periodo di imposta 2013. In particolare, sono state eliminate le sezioni I e III che caratterizzavano il vecchio quadro RW con evidenti

STUDIO CAVINA

COMMERCIALISTI ASSOCIATI
REVISORI CONTABILI

Nives Cavina
Ragioniere Commercialista

Marzio Mazzucco
Dottore Commercialista

vantaggi di semplificazione degli adempimenti, in linea con quanto indicato dalla Commissione europea. La compilazione del nuovo quadro RW deve essere ora effettuata esclusivamente per indicare la consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero nel periodo d'imposta di riferimento e senza limite di importo. Inoltre, tale adempimento deve essere effettuato non soltanto dal possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ma anche dai soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio, risultino essere i titolari effettivi dei predetti beni.

(Agenzia delle Entrate, circolare n.38, 23/12/2013)

TARIFFE ACI 2014

Pubbligate le tariffe per i costi chilometrici e la gestione dei *fringe benefits*

Con un comunicato dell'Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le consuete tabelle per i costi chilometrici di esercizio delle autovetture e motocicli elaborate dall'Acì, valide per i calcoli che i sostituti d'imposta sono chiamati a fare, relativamente all'anno 2014, per l'utilizzo promiscuo delle auto aziendali da parte dei dipendenti e dei collaboratori, cioè sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private. Le tabelle, dopo aver individuato il tipo di vettura e la serie, forniscono il costo chilometrico nonché l'importo annuo del *fringe benefit* del dipendente/collaboratore a cui danno luogo. I nuovi importi hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(Agenzia delle Entrate, comunicato, G.U. n.300, 23/12/2013)

31 GENNAIO 2014 ULTIMA SCADENZA PER SPESOMETRO E COMUNICAZIONE BENI AI SOCI/FINANZIAMENTI RELATIVI AI DATI 2012 - DA GENNAIO 2014 LE NUOVE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MODELLO POLIVALENTE

Ultimo appello per gli adempimenti relativi all'anno 2012

Con un Comunicato stampa del 6 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di effettuare la comunicazione telematica dei dati riferiti al periodo di imposta 2012 con riferimento alla concessione in godimento di un bene di impresa al socio o al familiare dell'imprenditore e dell'effettuazione di finanziamenti/capitalizzazioni entro il più ampio termine del 31 gennaio 2014, rispetto a quello originario del 12 dicembre 2013.

Tale scadenza si allinea a quella prevista per l'adempimento "Spesometro" in relazione ai dati riferiti al periodo di imposta 2012, qualora gli stessi non siano già stati inviati entro i precedenti termini del 12 novembre 2013 per i contribuenti con liquidazione Iva mensile o del 21 novembre 2013 per i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale o annuale.

Si propone di seguito una tabella riepilogativa delle scadenze.

Comunicazione dati relativi al 2012

STUDIO CAVINA

COMMERCIALISTI ASSOCIATI
REVISORI CONTABILI

Nives Cavina
Ragioniere Commercialista

Marzio Mazzucco
Dottore Commercialista

Adempimento	Soggetto che comunica	Scadenza originaria	Nuova scadenza
Comunicazione operazioni rilevanti ai fini Iva	Contribuente con liquidazione Iva mensile	12 novembre 2013	31 gennaio 2014
	Contribuente con liquidazione Iva trimestrale o annuale	21 novembre 2013	31 gennaio 2014
Comunicazione beni in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore	Socio o familiare dell'imprenditore ovvero Impresa	12 dicembre 2013	31 gennaio 2014
Comunicazione finanziamenti e capitalizzazioni	Impresa	12 dicembre 2013	31 gennaio 2014

Ultimi chiarimenti Spesometro

Facendo seguito ai chiarimenti già forniti con precedenti informative al cui contenuto si rimanda, segnaliamo che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito *web* lo scorso 19 novembre 2013 alcune risposte a quesiti sulle modalità di compilazione dei singoli quadri, specificando inoltre che trattandosi di un modello di comunicazione (e non di dichiarazione) la stessa può essere conservata su supporto informatico (non prevede il campo per la firma da parte del contribuente) e dovrà essere esibita ad eventuale richiesta da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

È possibile, inoltre, presentare una comunicazione rettificativa o sostitutiva di una precedentemente inviata sempre entro il termine ultimo del 31 gennaio 2014.

Chiarimenti comunicazione beni in godimento e finanziamenti

Successivamente alla pubblicazione delle Istruzioni ministeriali alla compilazione dei due modelli, il cui contenuto è stato già commentato in precedente informativa, nessun ulteriore chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, quindi, che l'intermediario abilitato dovrà rilasciare al dichiarante l'originale del frontespizio e del riepilogo della comunicazione dei dati trasmessi, sottoscritti dal dichiarante, insieme alla copia della comunicazione di conferma di ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nuove modalità di comunicazione telematica per operazioni con soggetti "black list" e acquisti da San Marino

Si ricorda, infine, alla rispettabile clientela che a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2014 è obbligatorio utilizzare il nuovo modello di comunicazione polivalente approvato lo scorso 5 agosto 2013 per:

1. la comunicazione mensile o trimestrale delle operazioni intrattenute con soggetti aventi sede in paesi *black List*;
2. la comunicazione mensile degli acquisti effettuati da operatori nazionali nei confronti di operatori economici sammarinesi.

La periodicità di presentazione della comunicazione *black List* non è cambiata e cioè:

STUDIO CAVINA

COMMERCIALISTI ASSOCIATI
REVISORI CONTABILI

Nives Cavina
Ragioniere Commercialista

Marzio Mazzucco
Dottore Commercialista

- entro l'ultimo giorno del mese successivo, per i soggetti con periodicità di presentazione del modello mensile;
- entro l'ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre solare, per i soggetti con periodicità di presentazione del modello trimestrale.

Con riferimento, infine, agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2014 da operatori stabiliti nel territorio di San Marino, per i quali trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile o *reverse charge* (quando cioè grava sull'operatore nazionale l'onere di assolvimento dell'Iva), l'obbligo di comunicare le avvenute registrazioni effettuate sui registri Iva diventa telematico e andrà assolto utilizzando il nuovo modello.

La comunicazione va trasmessa in modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione degli acquisti effettuati con la Repubblica di San Marino.

DAL 2014 VIENE MODIFICA LA TASSAZIONE INDIRECTA NEL TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI

Dal 1 gennaio 2014 entrano in vigore le nuove disposizioni riguardanti la tassazione indirette (imposta di registro e imposte ipocatastali) nel trasferimento degli immobili: si tratta di modifiche generalmente positive per i contribuenti (visto che scende il prelievo complessivo in tali trasferimenti) ma sono state eliminate molte agevolazioni che sino allo scorso 31.12.2013 erano applicabili.

Si tratta di una materia molto vasta ed ricca di particolarità: di seguito si forniscono le indicazioni sulle modifiche introdotte e le nuove misure del prelievo applicabili nelle situazioni più frequenti.

Le modifiche

Le modifiche introdotte con decorrenza dal prossimo 1 gennaio 2014 sono le seguenti:

- l'imposta di registro per sugli atti traslativi a titolo oneroso delle proprietà di beni immobili in genere e sugli atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, diventa unica per tutte le fattispecie immobiliari e viene fissata al **9%**, andando a sostituire le precedenti aliquote diversificate del 7% (applicabile ai trasferimenti di fabbricati), 8% (terreni edificabili) e 15% (terreni agricoli);
- per i terreni agricoli acquisiti da soggetti diversi da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali l'aliquota è fissata al 12%;
- l'aliquota sugli acquisti di immobili abitativi «prima casa» passa dal 3% al **2%**;
- l'imposta proporzionale dovuta secondo le precedenti misure non può comunque mai essere inferiore ad € 1.000;
- in relazione a tali atti (ossia quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale) viene introdotta una misura ridotta (e fissa) di € 50 delle imposte ipocatastali (in precedenza erano proporzionali, complessivamente nella misura del 3%);
- è stabilita l'esenzione dall'imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di immobili (comprese le abitazioni);

STUDIO CAVINA

COMMERCIALISTI ASSOCIATI
REVISORI CONTABILI

Nives Cavina
Ragioniere Commercialista

Marzio Mazzucco
Dottore Commercialista

- viene disposto un aumento dell'imposta di registro e delle imposte ipocatastali dovute in misura fissa, da € 168 a € 200;

Le situazioni specifiche

Acquisto di immobile "prima casa" da un privato o da impresa che cede esente		
	fino al 31/12/2013	dal 1/1/2014
imposta di registro	3%	2%
imposta ipotecaria	€ 168	€ 50
imposta catastale	€ 168	€ 50

Per l'abitazione principale vi è quindi una evidente riduzione dell'imposta di registro che passa dal 3% al 2%.

Acquisto di immobile a uso abitativo non "prima casa" da un privato o da impresa che cede esente		
	fino al 31/12/2013	dal 1/1/2014
imposta di registro	7%	9%
imposta ipotecaria	2%	€ 50
imposta catastale	1%	€ 50

Anche per gli altri immobili, diversi dall'abitazione principale, vi è stata una riduzione visto che il prelievo complessivo passa dal 10% (7% di imposta di registro + 3% di ipocatastali proporzionali) al 9% di registro, a cui aggiungere € 100 complessive di ipocatastali.

Tali riduzioni non vanno evidentemente da impattare sulle cessioni di immobili assoggettate ad Iva, salvo per il fatto che per tali atti l'imposta di registro, dovuta in misura fissa, viene innalzata da € 168 ad € 200.

Soppressione di altre agevolazioni

A decorrere dal 1° gennaio 2014 cesseranno di produrre effetto tutte le disposizioni riguardanti "esenzioni e agevolazioni tributarie, ancorché previste da leggi speciali", con la sola eccezione delle riduzioni previste per l'abitazione principale (di cui si è detto).

Si tratta di un panorama davvero sterminato, del quale in un sol colpo viene fatta tabula rasa.

Si pensi, a esempio, alle agevolazioni tributarie quali l'imposta di registro dell'1% per le compravendite di terreni facenti parti di piani particolareggiati; all'acquisto di immobili da parte di Onlus; all'aliquota agevolata per gli edifici ai quali è stato riconosciuto un pregio di natura storico/artistica; ecc..

Per quanto attiene l'aliquota agevolata per l'acquisto di terreni da parte degli imprenditori agricoli, si segnala come la Legge di Stabilità per il 2014 abbia previsto il mantenimento della cosiddetta agevolazione per la "Piccola Proprietà Contadina" (nota anche attraverso l'acronimo "PPC"), in deroga alla commentata generale previsione sull'eliminazione delle esenzioni.

STUDIO CAVINA

COMMERCIALISTI ASSOCIATI
REVISORI CONTABILI

Nives Cavina
Ragioniere Commercialista

Marzio Mazzucco
Dottore Commercialista

Per l'acquisto di terreni agricoli, effettuati da coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP) e destinati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, potranno essere ancora invocate dal 1° gennaio 2014 le agevolazioni che erano in vigore anche nel 2013:

- pagamento dell'imposte di registro in misura fissa;
- pagamento dell'imposta ipotecaria in misura fissa;
- pagamento dell'imposta catastale nella misura proporzionale dell'1%

LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO

I soggetti definiti "esportatori abituali" (ossia coloro che effettuano un rilevante ammontare di operazioni con l'estero), onde evitare di essere costantemente a credito d'Iva possono richiedere ai loro fornitori di emettere fatture senza addebito dell'Iva: tale richiesta – denominata "lettera d'intento" – avviene attraverso apposita domanda da inoltrare a ciascun fornitore (ovvero solo ad alcuni di questi).

I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti:

- numerazione progressiva;
- annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi);
- invio all'Agenzia delle Entrate di una comunicazione da effettuare esclusivamente in via telematica entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione realizzata senza applicazione dell'imposta.

In relazione a tale ultimo punto va ricordato che dal 2.3.2012 (modifiche apportate dal D.L. n.16/12) l'assolvimento dell'adempimento telematico è mutato radicalmente rispetto al passato:

l'invio telematico non viene più richiesto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d'intento bensì entro il più ampio termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione realizzata senza applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art.8, comma 1, lettera c) DPR n.633/72.

Si riepilogano sul punto i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.82/E/12:

- il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione costituisce il termine ultimo per eseguire l'adempimento: resta pertanto ferma la possibilità per i contribuenti che ricevono lettere d'intento da esportatori abituali di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata;
- nelle more dell'approvazione di una nuova versione del modello di comunicazione adeguata al mutato quadro normativo, l'adempimento continua ad essere assolto utilizzando la modulistica attualmente in uso e approvata con provvedimento del 14 marzo 2005;
- il campo contenuto nel frontespizio, denominato "Periodo di riferimento", potrà essere compilato indicando esclusivamente l'anno di riferimento, senza quindi indicazione del mese: tale modalità di

STUDIO CAVINA

COMMERCIALISTI ASSOCIATI
REVISORI CONTABILI

Nives Cavina
Ragioniere Commercialista

Marzio Mazzucco
Dottore Commercialista

compilazione potrà essere adottata sia nell'ipotesi in cui la comunicazione venga effettuata facendo riferimento alla data di effettuazione dell'operazione non imponibile come anche nei casi in cui la comunicazione risulti antecedente alle medesime operazioni.

ATTENZIONE: in seguito alle disposizioni introdotte dal D.L. n.16/12 – che assegnano rilevanza alla concreta effettuazione della prima operazione senza applicazione dell'Iva in virtù della lettera di intento ricevuta – e delle pesanti sanzioni previste, si invita la gentile clientela a comunicare con tempestività l'avvenuta effettuazione di tali operazioni.

Ad ogni modo, per evitare possibili disagi (stante il non sempre facile monitoraggio nonché variabilità del momento di effettuazione di tali operazioni) si consiglia di **trasmettere con la massima tempestività allo Studio le lettere d'intento ricevute**, al fine di provvedere alla trasmissione entro le scadenze di legge.

Soggetti obbligati alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate	L'obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi Iva che ricevono da soggetti che si qualificano "esportatori abituali" le c.d. lettere di intento con le quali l'esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l'applicazione dell'Iva
Termine	I fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione realizzata senza applicazione dell'imposta. Non essendo più il termine di trasmissione ancorato al mese di ricevimento della dichiarazione non pare più necessario a tale fine conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento
Numerazione	I nuovi termini di invio delle lettere di intento fissati dal D.L. n.16/12, legati alla concreta applicazione della fatturazione in esenzione, risolvono anche le problematiche relative alla loro numerazione progressiva (elemento da indicare nella dichiarazione telematica). Posto che comunque la risoluzione n.82/E/12 ammette l'invio delle lettere d'intento seguendo il criterio del mese di ricevimento delle stesse si forniscono le seguenti indicazioni in relazione alle lettere ricevute in prossimità del cambio d'anno: <ul style="list-style-type: none">• lettera di intento emessa nel dicembre 2013 dall'esportatore abituale e ricevuta sempre in dicembre dal fornitore: in questo caso il fornitore dovrà seguire la numerazione progressiva del 2014 e provvedere all'invio telematico della comunicazione entro il 16 gennaio 2014;• lettera di intento emessa nel dicembre 2013 dall'esportatore abituale e ricevuta dal fornitore i primi giorni di gennaio 2014 : anche in questo caso il fornitore dovrà seguire la numerazione progressiva del 2014 e provvedere all'invio telematico della comunicazione entro il 17 febbraio 2014

STUDIO CAVINA

COMMERCIALISTI ASSOCIATI
REVISORI CONTABILI

Nives Cavina
Ragioniere Commercialista

Marzio Mazzucco
Dottore Commercialista

Modalità	Il fornitore che riceve la lettera d'intento deve presentare la comunicazione esclusivamente per via telematica , essendo espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni
Revoca	Nel caso in cui l'esportatore voglia rettificare in diminuzione l'ammontare del <i>plafond</i> o revocare la dichiarazione già inviata, egli inoltrerà al fornitore una nuova lettera d'intento. Quest'ultimo non deve inoltrare tale comunicazione di rettifica o revoca all'Amministrazione finanziaria. In questo caso la lettera d'intento non deve essere consegnata allo Studio ma deve essere solamente conservata e numerata
Nuova richiesta	Qualora l'esportatore invii una nuova dichiarazione per richiedere un <i>plafond</i> maggiore, per il fornitore è necessario effettuare un nuovo invio entro il 16 del mese successivo. In questo caso la comunicazione deve essere tempestivamente inoltrata allo Studio per l'adempimento telematico

Sanzioni


L'aspetto più delicato dell'adempimento in commento è sicuramente legato alle **pesanti conseguenze** che gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o parti non compilate.

È importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire che l'esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell'Iva (oppure la richiesta si dimostrasse superiore al *plafond* disponibile).

Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta, in caso di esecuzione della fornitura, l'applicazione di sanzioni. In tale caso, se l'esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell'Iva da parte dell'esportatore.


Per effetto delle previsioni introdotte dal D.L. n.16/12, inoltre, la mancata esecuzione della fornitura non è più fatto generatore di sanzioni, posto che la mancata effettuazione di operazioni non fa scattare il presupposto per l'invio telematico della lettera d'intento.

Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati:



Nives Cavina
Ragioniere Commercialista

Marzio Mazzucco
Dottore Commercialista



INCREMENTO ALIQUOTE DAL 1.1.2014 PER LE GESTIONI INPS SEPARATA, ARTIGIANI E COMMERCianti

La Riforma del mercato del lavoro, c.d. Legge Fornero (L. n.92/12), ha disposto - a partire dal 2014 – un progressivo aumento delle aliquote contributive previdenziali di finanziamento e di computo applicabili agli iscritti alla Gestione separata Inps di cui alla L. n.335/95, nonché a quelle delle Gestioni Inps artigiani e commercianti.

Con riferimento ai soli soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, ma non in tutti i casi, è intervenuta di recente la Legge di Stabilità 2014 (L. n.147/13) al fine di accelerare il già previsto graduale innalzamento dell'aliquota contributiva della Gestione separata, in ragione dell'1% nel 2014 e dell'1,5% nel 2015.

Gestioni Inps artigiani e commercianti

Con riferimento a tali gestioni nessuna modifica ulteriore si riscontra rispetto a quelle già stabilite dalla citata Riforma Fornero.

Essa infatti ha previsto un progressivo aumento di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% nel 2018.

Di conseguenza, per l'anno 2014, si passa dal 21,75% al 22,20% (quest'ultima aliquota è ulteriormente aumentata di un punto percentuale in caso di redditi eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile e fino al raggiungimento del massimale).

Con riferimento ai soli iscritti alla Gestione commercianti, va, poi, considerato che alla contribuzione dovuta a titolo previdenziale deve essere sommato il contributo aggiuntivo dello 0,09%, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale (c.d. "rottamazione dei negozi o delle licenze").

Gestione separata Inps

Qui l'incremento stabilito dalla riforma Fornero ha riguardato:

1. sia i soggetti non iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria né pensionati;
2. che coloro che siano iscritti ad altra gestione o pensionati.

1. Soggetti non iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria né pensionati

Per i soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata Inps la Legge Stabilità 2014 esenta dall'aumento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva per il 2014 i soli lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini Iva.

STUDIO CAVINA

COMMERCIALISTI ASSOCIATI
REVISORI CONTABILI

Nives Cavina
Ragioniere Commercialista

Marzio Mazzucco
Dottore Commercialista

A seguito di tale intervento, l'aliquota contributiva relativa al 2014 verrà applicata nelle misure seguenti:

- soggetti non titolari di partita Iva non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 28%;
- soggetti titolari di partita Iva non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 27%.

A detta aliquota occorre aggiungere l'ulteriore contributo assistenziale dello 0,72%, destinato al finanziamento dell'indennità di maternità e paternità, degli assegni per il nucleo familiare, dell'indennità di malattia (con o senza ricovero ospedaliero) e del trattamento economico per congedo parentale.

2. Soggetti iscritti ad altra gestione obbligatoria o pensionati

Per effetto della modifica apportata dalla Legge Stabilità 2014 le aliquote risulteranno pari al:

- 22% per il 2014 (a fronte di un precedente 21%);
- 23,5% per il 2015 (a fronte di un precedente 22%);
- 24% per il 2016 (stessa aliquota prima delle modifiche).

Tabella riepilogativa (anni 2013 e 2014 a confronto)

Soggetti interessati	Aliquote 2013	Aliquote 2014
Artigiani	<ul style="list-style-type: none">• 21,75% fino a € 45.530• 22,75% da € 45.530 a € 75.883	<ul style="list-style-type: none">• 22,20% fino a € 46.076• 23,20% da € 46.076 a € 76.793
Commercianti	<ul style="list-style-type: none">• 21,84% fino a € 45.530• 22,84% da € 45.530 a € 75.883	<ul style="list-style-type: none">• 22,29% fino a € 46.076• 23,29% da € 46.076 a € 76.793
Parasubordinati • titolari partita Iva • senza altra previdenza né pensionati	27,72% entro il massimale di € 99.034	27,72% entro il massimale di € 100.222
Parasubordinati • non titolari partita Iva • senza altra previdenza né pensionati	27,72% entro il massimale di € 99.034	28,72% entro il massimale di € 100.222
Parasubordinati • titolari partita Iva e non • con altra previdenza o pensionati	20,00 % entro il massimale di € 99.034	22,00% entro il massimale di € 100.222
Associati in partecipazione	27,72% entro il massimale di € 99.034	28,72% entro il massimale di € 100.222

STUDIO CAVINA

COMMERCIALISTI ASSOCIATI
REVISORI CONTABILI

Nives Cavina
Ragioniere Commercialista

Marzio Mazzucco
Dottore Commercialista

MODIFICA DEL TASSO LEGALE: DA GENNAIO L'INTERESSE TORNA ALL'1%

A decorrere dal 1° gennaio 2014, la misura del tasso legale di interesse è scesa dal 2,5% all'1%, per effetto del Decreto Ministeriale del 12.12.13, pubblicato nella G.U. n.292 del 13 dicembre 2013.

L'intervento modificativo, disposto secondo le indicazioni dell'art.1284 c.c., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria.

Innanzitutto, è bene rammentare che la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazioni ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n.231/02 in tema di interessi di mora.

Inoltre la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:

- una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di **ravvedimento operoso** (con minore aggravio per il contribuente), in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2013 e 2014 – sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;
- una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell'**usufrutto e delle rendite** (art.14 e 17 D.Lgs. n.346/90), secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23.12.13, pubblicato sulla G.U. n.303 del 28.12.13;
- una differente misura di applicazione della **presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo**, di cui all'art.45, co.2 Tuir;
- una variazione degli interessi connessi alle procedure di **riscossione di debiti per tributi fiscali e locali**, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.

Riassumiamo di seguito in tabella l'evoluzione degli interessi legali nel tempo:

Termine iniziale	Termine finale	Misura percentuale
21.04.1942	15.12.1990	5%
16.12.1990	31.12.1996	10%
01.01.1997	31.12.1998	5%
01.01.1999	31.12.2000	2,5%
01.01.2001	31.12.2001	3,5%
01.01.2002	31.12.2003	3,0%
01.01.2004	31.12.2007	2,5%
01.01.2008	31.12.2009	3%
01.01.2010	31.12.2010	1%
01.01.2011	31.12.2011	1,50%
01.01.2012	31.12.2013	2,50%
01.01.2014		1%

STUDIO CAVINA

COMMERCIALISTI ASSOCIATI
REVISORI CONTABILI

Nives Cavina
Ragioniere Commercialista

Marzio Mazzucco
Dottore Commercialista

LA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

Scade il prossimo **28 febbraio 2014** il termine per trasmettere – esclusivamente in via telematica – la **comunicazione annuale dei dati Iva** relativa all'anno **2013**; tale adempimento non sostituisce la dichiarazione Iva (che può essere presentata sia in forma autonoma che unitamente al modello Unico), ma costituisce adempimento autonomo.

ESONERO GENERALIZZATO: si ricorda peraltro che in caso di presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma entro il mese di febbraio (soluzione ammessa a favore di tutti i contribuenti, indipendentemente che essa presenti un saldo a credito, a debito oppure a zero), il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva.

Pertanto, tutti i soggetti passivi d'imposta possono presentare la dichiarazione Iva autonoma entro il mese di febbraio al fine di beneficiare dell'esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva.

Soggetti obbligati

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati Iva, in via generale, i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Soggetti esonerati

Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva (oltre al caso precedentemente citato di presentazione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio):

- i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti e coloro che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art.36-bis e abbiano effettuato soltanto operazioni esenti (è irrilevante il fatto che siano tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva per operare rettifiche alla detrazione). L'esonero non si applica, invece, qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l'imposta è dovuta da parte del cessionario (*reverse charge*);
- i produttori agricoli in regime semplificato (esonerati dagli adempimenti in quanto nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a €7.000);
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e altre attività indicate nella tariffa allegata al DPR n.640/72, esonerati dagli adempimenti Iva (purché non abbiano optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari);
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell'Iva nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
- i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri Stati membri della Unione Europea, nell'ipotesi di cui all'art.44, co.3, secondo periodo D.L. n.331/93, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;

STUDIO CAVINA

COMMERCIALISTI ASSOCIATI
REVISORI CONTABILI

Nives Cavina
Ragioniere Commercialista

Marzio Mazzucco
Dottore Commercialista

- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla L. n.398/91, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art.74-*quinques* per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
- Organi e Amministrazioni dello Stato, Comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, comunità montane, province e regioni, enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a € 25.000 ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale. In presenza di contabilità separate la determinazione del volume d'affari avviene considerando tutte le attività esercitate, comprendendo nel calcolo anche l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero dalla dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, dalla comunicazione dati;
- le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art.27 co.1 e 2 D.L. n.98/11, convertito, con modificazioni, dalla L. n.111/11.

Effetti della comunicazione

È importante ricordare che la natura e gli effetti derivanti dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva non sono quelli propri della dichiarazione Iva, bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Pertanto:

- nel caso in cui ci si accorga di aver comunicato dati incompleti o inesatti, la comunicazione già presentata non può essere rettificata o integrata;
- non sono applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione;
- non è possibile effettuare ravvedimento operoso per sanare ritardi o omissioni;
- in caso di omessa o inesatta comunicazione di dati è applicabile la sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065.

Le informazioni contenute

La comunicazione annuale dati Iva è un riepilogo aggregato e semplificato delle operazioni 2013; in particolare, tanto per le operazioni attive quanto per quelle passive, si tratta di esplicitare:

- totale delle operazioni (con dettaglio delle operazioni imponibili, non imponibili e esenti);
- la parte delle operazioni (cessioni ed acquisti) imputabile ai beni strumentali;
- eventuali importazioni di oro e argento puro o rottami, senza pagamento di Iva in dogana;
- l'Iva esigibile e l'Iva detratta;
- l'Iva complessivamente dovuta (ovvero il credito).

STUDIO CAVINA

COMMERCIALISTI ASSOCIATI
REVISORI CONTABILI

Nives Cavina
Ragioniere Commercialista

Marzio Mazzucco
Dottore Commercialista

SISTEMA DI PAGAMENTI SEPA

A decorrere dal 1° febbraio 2014 i bonifici, gli addebiti diretti nazionali del circuito bancario (RID) e postale dovranno essere dismessi per essere sostituiti dai corrispondenti servizi SEPA.

Dalla stessa data, oltre alle banche e agli altri fornitori di servizi di pagamento, anche gli utilizzatori degli stessi hanno l'obbligo di essere in grado di inviare e ricevere pagamenti nei nuovi *standard* europei.

Che cosa è la SEPA?

SEPA è l'acronimo che identifica la *Single Euro Payments Area* (l'Area unica dei pagamenti in euro), ovvero un'area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - i cittadini, imprese, Pubbliche Amministrazioni e gli altri operatori economici - indipendentemente dalla loro residenza, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in contanti sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi.

In termini numerici, la SEPA riguarda 32 paesi (tutti i paesi dell'Unione Europea più l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera e il Principato di Monaco) per un totale di 513 milioni di cittadini e circa 9.200 istituzioni finanziarie.

Quali sono i contenuti della SEPA?

Il progetto SEPA prevede la definizione di *standard* comuni per bonifici e addebiti diretti, i due principali servizi di pagamento al dettaglio in euro diversi dal contante.

In Italia, l'adozione dei bonifici SEPA e degli addebiti diretti SEPA determinerà l'eliminazione dei servizi corrispondenti, il bonifico nazionale e il RID.

Nell'ambito del progetto SEPA sono state anche definite alcune regole comuni per i servizi basati su carte di pagamento (ad esempio l'adozione del microchip). In prospettiva le attività si estenderanno a servizi innovativi come i pagamenti tramite telefono cellulare o su *internet*.

Quali sono i vantaggi della SEPA per le imprese?

Per le imprese, il vantaggio principale della SEPA risiede nella possibilità di ricevere ed effettuare pagamenti da e verso altri Paesi dell'Ue con le stesse modalità e tempi dei pagamenti nazionali a valere di un unico conto. I vantaggi più evidenti riguardano le imprese che operano su più paesi europei che potranno accentrare la gestione dei pagamenti e della liquidità senza dover detenere più conti nei paesi nei quali si intrattengono a vario titolo rapporti commerciali. Ulteriori benefici possono derivare, anche per le imprese che operano in ambito esclusivamente nazionale, dall'adozione di un unico standard di trasmissione e ricezione degli ordini di pagamento nel colloquio con le banche, che potrà essere integrato con più avanzate procedure di gestione aziendale e di fatturazione elettronica.

Cosa cambia in concreto il 1° febbraio 2014?

STUDIO CAVINA

COMMERCIALISTI ASSOCIATI
REVISORI CONTABILI

Nives Cavina
Ragioniere Commercialista

Marzio Mazzucco
Dottore Commercialista

I bonifici nazionali e gli addebiti diretti dovranno essere eseguiti secondo le regole e gli standard fissati dal Regolamento europeo 260/2012. In particolare, l'utilizzo dello *standard* di messaggistica ISO-20022 XML costituisce la base per comporre i nuovi messaggi di pagamento che le banche e gli altri intermediari si scambieranno tra loro; tale linguaggio dovrà essere utilizzato per la trasmissione e la ricezione di bonifici e addebiti diretti da parte di quegli utenti (che non sono consumatori o microimprese) che inviano e ricevono dai prestatori di servizi di pagamento ingenti quantità di bonifici e addebiti diretti in forma raggruppata.

L'unico codice identificativo del conto di pagamento sarà l'IBAN che in Italia è stato ormai da tempo adottato. Per quel che riguarda il codice di indirizzamento dei pagamenti, il BIC, esso non potrà più essere richiesto alla clientela dal 1° febbraio 2014 per i pagamenti nazionali e dal 1° febbraio 2016 per quelli transfrontalieri.

Per ciò che attiene gli addebiti diretti RID, gli stessi saranno sostituiti dallo strumento di incasso europeo SEPA *Direct Debit* (o SDD); la normativa riconosce la validità delle autorizzazioni attualmente in essere per gli addebiti diretti RID anche per gli incassi SDD, per cui non sarà necessario sottoscrivere una nuova autorizzazione all'addebito.

Le nuove regole della SEPA prevedono, inoltre, una diversa modalità per gestire gli addebiti diretti sul proprio conto: i consumatori debitori possono dare istruzioni alla propria banca (o altro intermediario) di bloccare tutte le richieste di addebito diretto sul proprio conto o redigere liste di creditori indesiderati (liste negative) o di creditori da cui accettare richieste di addebito (liste positive), fissando anche importi massimi o specifiche periodicità per l'incasso degli addebiti.

Quali strumenti di pagamento non cambiano?

Il regolamento n.260/2012 non riguarda le carte, le rimesse e la moneta elettronica. Gli assegni sono esclusi dal progetto SEPA. All'interno del contesto nazionale restano operativi, in quanto strumenti non corrispondenti a quelli SEPA e al momento senza cambiamenti, altri strumenti di pagamento come le RIBA, i MAV, i RAV, i bollettini postali e bancari.

Ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso le Banche con cui si intrattengono rapporti di conto corrente.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti